



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 104/18

Lussemburgo, 12 luglio 2018

Sentenza nella causa T-356/15
Austria / Commissione

Il Tribunale dell'UE conferma la decisione con cui la Commissione ha approvato gli aiuti del Regno Unito a sostegno della centrale nucleare di Hinkley Point C

È quindi respinto il ricorso dell'Austria sostenuto dal Lussemburgo

Con decisione dell'8 ottobre 2014¹ la Commissione ha approvato gli aiuti che il Regno Unito intende fornire a favore dell'unità C della centrale nucleare di Hinkley Point (situata nel Somerset, sul litorale del Regno Unito) al fine di promuovere la creazione di nuovi impianti per la produzione di energia nucleare. Secondo le previsioni, tale unità diventerà operativa entro il 2023 con un ciclo di vita calcolato a 60 anni.

Tali aiuti, che si suddividono in tre categorie, andranno a favore del futuro gestore dell'unità C, la società NNB Generation (una filiale dell'EDF Energy).

In primo luogo, un «contratto per differenza»² serve a garantire la stabilità dei prezzi per le vendite d'elettricità e un indennizzo in caso di chiusura anticipata della centrale nucleare. In secondo luogo, un accordo tra gli investitori della NNB Generation e il ministero dell'Energia e del Cambiamento climatico del Regno Unito garantisce detto indennizzo in caso di chiusura anticipata per ragioni politiche³. In terzo luogo, una garanzia di credito del Regno Unito sulle obbligazioni che saranno emesse dalla NNB Generation è finalizzata a garantire il pagamento puntuale del capitale e degli interessi del debito ammesso, che potrebbe elevarsi fino a un massimo di 17 miliardi di sterline (GBP).

Nella sua decisione, la Commissione ha concluso che gli aiuti in questione erano compatibili con il mercato interno⁴. Secondo la Commissione, essi sono necessari per raggiungere, in tempo utile, l'obiettivo di creare nuovi impianti di produzione di energia nucleare, considerato che il rischio in termini di distorsione della concorrenza è limitato e i loro effetti negativi sono controbilanciati dai loro effetti positivi.

L'Austria ha chiesto l'annullamento della suddetta decisione dinanzi al Tribunale dell'UE. Nel corso del procedimento, il Lussemburgo è intervenuto a sostegno dell'Austria, mentre la Repubblica ceca, la Francia, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, la Slovacchia e il Regno Unito sono intervenuti a sostegno della Commissione.

Con la sua sentenza odierna, il Tribunale respinge il ricorso dell'Austria.

¹ Decisione (UE) 2015/658 della Commissione, dell'8 ottobre 2014, sulla misura d'aiuto SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) alla quale il Regno Unito intende dare esecuzione a sostegno della centrale nucleare di Hinkley Point C (GU 2015, L 109, pag. 44 ; v. anche comunicato stampa della Commissione IP/14/1093).

² Le parti di tale contratto sono la NNB Generation e la società Low Carbon Contracts, un'entità che sarà finanziata con obbligo di legge imposto in solido a tutti i fornitori d'elettricità licenziatari.

³ Il vantaggio individuato dalla Commissione si limita a un diritto sancito specificamente per via contrattuale che permette agli investitori di ottenere un pagamento rapido e sicuro. Di per sé il risarcimento danni, fondato sui principi generali sottesi al diritto britannico e a quello dell'Unione, non costituisce, secondo la Commissione, un aiuto di Stato.

⁴ Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, in base al quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti che siano destinati ad agevolare lo sviluppo di un'attività che costituisce un obiettivo di interesse pubblico e che siano idonei, necessari e non sproporzionati.

Il Tribunale osserva, anzitutto, che **le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato sono applicabili a misure concernenti il settore dell'energia nucleare**, come quelle in questione. Tuttavia, nell'applicare tali norme, si deve tenere conto degli obiettivi e delle disposizioni del trattato Euratom.

Inoltre, per quanto riguarda l'argomento dell'Austria secondo cui promuovere l'energia elettrica nucleare non costituisce un obiettivo di «comune» interesse idoneo a giustificare un aiuto allo sviluppo di una certa attività, il Tribunale precisa che l'obiettivo perseguito da uno Stato membro deve essere un obiettivo di interesse pubblico e non solamente un obiettivo che corrisponde all'interesse privato del beneficiario dell'aiuto. Non si deve, invece, trattare necessariamente di un interesse di tutti gli Stati membri o di una maggioranza di loro. Pertanto, **la Commissione non è incorsa in alcun errore ritenendo che il Regno Unito avesse il diritto di definire lo sviluppo dell'energia nucleare come obiettivo di pubblico interesse perseguito dalle misure di aiuto, sebbene tale obiettivo non sia condiviso da tutti gli Stati membri.**

Il Tribunale ricorda a tal proposito che l'obiettivo di promuovere l'energia nucleare e, più in particolare, di incentivare la creazione di nuovi impianti per la produzione di energia nucleare si ricollega a quello della Comunità Euratom che consiste nel favorire gli investimenti nel settore nucleare. Risulta, peraltro, dal trattato FUE **il diritto di ciascuno Stato membro di scegliere tra le diverse fonti energetiche quelle che preferisce.**

Per quanto riguarda l'argomento dell'Austria secondo cui la tecnologia utilizzata alla Hinkley Point C non è nuova, il Tribunale constata che **né le norme in materia di aiuti di Stato né il trattato Euratom richiedono la sussistenza di un'innovazione tecnologica.** In ogni caso, è pacifico che la tecnologia che dovrà essere utilizzata alla Hinkley Point C è più avanzata di quella utilizzata nelle centrali nucleari che essa è destinata a sostituire.

Il Tribunale respinge parimenti gli argomenti dell'Austria secondo cui l'intervento del Regno Unito non era necessario. Secondo il Tribunale, **la Commissione ha concluso a giusto titolo che, data la mancanza di strumenti finanziari reperibili sul mercato e di altri tipi di contratto che permettano di far fronte ai notevoli rischi⁵ a cui sono esposti gli investimenti nel settore nucleare, un intervento dello Stato era necessario per creare, in tempo utile, nuovi impianti di produzione di energia nucleare.**

Per quanto riguarda **la proporzionalità degli aiuti in questione**, il Tribunale constata, tra l'altro, che l'Austria non è riuscita a confutare le conclusioni della Commissione secondo cui era irrealistico sperare di poter costruire, nello stesso lasso di tempo previsto per la costruzione della Hinkley Point C, un volume equivalente di installazioni per la produzione di energia eolica, data la natura intermittente di tale fonte di energia rinnovabile.

In aggiunta, **l'Austria non è riuscita a dimostrare che il bilanciamento, operato dalla Commissione, degli effetti positivi e di quelli negativi delle misure in questione fosse viziato da un errore manifesto.** Il Tribunale ricorda a tale proposito che il Regno Unito ha il diritto di determinare il proprio mix energetico e di mantenere l'energia nucleare come fonte in tale mix e che, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione, il progetto di costruzione della Hinkley Point C è unicamente finalizzato a impedire un drastico crollo del contributo dell'energia nucleare al fabbisogno totale di elettricità.

Per quanto concerne **la qualificazione delle misure in questione**, il Tribunale constata che esse sono destinate a permettere alla NNB Generation di impegnarsi ad investire nella costruzione della Hinkley Point C e precisa, a tale proposito, che nulla osta a che un aiuto che persegue un obiettivo di pubblico interesse, è idoneo e necessario per raggiungere tale obiettivo e non altera le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, sia riconosciuto compatibile con il

⁵ Detti rischi sono collegati in particolare agli elevati investimenti di capitale iniziali, ai lunghi tempi di realizzazione, al lungo periodo di esercizio necessario per recuperare i costi d'investimento, ai cicli di vita estremamente lunghi e complessi, all'evoluzione incerta dei prezzi all'ingrosso, ai costi legati alla disattivazione e ai rischi di blocchi.

mercato interno, indipendentemente dalla questione se esso debba essere qualificato come aiuto agli investimenti o al funzionamento.

Infine, il Tribunale respinge l'argomento dell'Austria secondo cui il Regno Unito avrebbe dovuto bandire una gara per il progetto della Hinkley Point C. Infatti, **le misure in questione non costituiscono né un appalto pubblico né una concessione, ma una semplice sovvenzione**, poiché esse non permettono al Regno Unito di pretendere né che la NNB Generation costruisca la Hinkley Point C né che fornisca elettricità.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106